

CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI**INFORMAZIONI SULLA BANCA****Crédit Agricole Italia S.p.A.**

Sede legale: Via Università 1 - 43121 Parma

Telefono: 800 771 100 - dall'estero: 0039 06 52 799 440

Fax: 02 89 542 750 - dall'estero 0039 02 89 542 750

Indirizzo di posta elettronica: info@credit-agricole.itSito internet: <https://www.credit-agricole.it>

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7. Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

IN CASO DI OFFERTA ATTRAVERSO INTERMEDIARI DEL CREDITO

Denominazione dell'intermediario

Nome e Cognome del Collaboratore

Numero Iscrizione Elenco Intermediario

Indirizzo Intermediario

CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 - 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi 'Decreto Rilancio', dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219.

Nello specifico, per effetto dell'introduzione dell'art. 121 del Decreto Rilancio, l'utilizzo di questa tipologia di bonus può avvenire in tre modalità:

- in detrazione delle proprie imposte sui redditi su più quote annuali;
- per un contributo sotto forma di 'sconto in fattura' operato dall'esecutore dei lavori con conseguente passaggio della titolarità di un credito corrispondente alla detrazione in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire sotto forma di compensazione dei propri debiti fiscali o tramite la cessione del credito a terzi, incluse le banche o altri intermediari finanziari;
- mediante trasformazione del diritto alla detrazione in un corrispondente credito d'imposta con cessione del credito a terzi, incluse le banche o altri intermediari finanziari.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: avverrà in 5 quote annuali, ridotte a 4 per gli interventi eseguiti nel 2022 e per gli interventi eseguiti nel 2023 da IACP (la detrazione è estesa alle spese sostenute fino al 30.06.2023 ovvero al 31.12.2023 se al 30.06.2023 è stato raggiunto almeno il 60% dell'avanzamento lavori rispetto all'intervento complessivo).
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013, convertito in legge 90/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus): avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

COS'È LA CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

È un prodotto attraverso il quale il cliente che, anche per trasformazione, abbia maturato o preveda di maturare un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente e specificata nel presente Foglio Informativo (in qualità di cedente), trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca (in qualità di cessionario) il credito d'imposta ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata senza dover attendere la compensazione su più annualità. Il corrispettivo di cessione sarà pagato dal cessionario al cedente in data e con valuta pari alla data di perfezionamento delle condizioni che consentono di verificare l'avvenuto trasferimento del credito d'imposta oggetto di cessione.

Si tratta di un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cliente trasferisce la piena titolarità del credito alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

La cessione del credito d'imposta, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). In caso di operazioni riconducibili all'agevolazione del c.d. 'Superbonus' i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito ad un valore pari ad almeno il 30% dell'importo complessivo previsto per l'intervento; in tal caso l'operazione di cessione si chiuderà con un trasferimento di credito correlato alla fine lavori per un valore residuo dell'intervento. La cessione del credito potrà avvenire anche in caso di credito d'imposta già venuto ad esistenza e già parzialmente utilizzato in compensazione. Dunque, il credito oggetto di cessione alla banca sarà pari alle sole quote annuali residue.

La cessione del credito fiscale si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto dedicato; l'operazione si perfeziona immediatamente come cessione di credito futuro e l'efficacia della stessa è sospensivamente condizionata al verificarsi di alcune condizioni previste nel contratto stesso, la principale delle quali è l'effettivo avvenuto trasferimento dei crediti dal 'cassetto fiscale' del Cliente a quello della Banca. Il soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui sopra, peraltro, ha per presupposto che il Cedente consegni tutta la documentazione che la Banca riterrà necessaria. La banca si riserva comunque una valutazione finale.

Il servizio relativo alla gestione amministrativa, di verifica tecnica e procedurale dei documenti necessari ad accedere all'operazione viene fornito gratuitamente dalla Banca al Cliente per il tramite di un applicativo informatico reso, a tal fine, disponibile da soggetto terzo, la società tra professionisti Deloitte s.r.l..

Si precisa che **ogni attività di asseverazione e validazione della documentazione relativa all'intervento oggetto di agevolazione (inclusa segnatamente l'attività di apposizione del visto di conformità, se necessario), potrà essere assegnata dal Cliente a soggetti di proprio gradimento/ professionisti di fiducia**, da individuarsi sulla base delle disposizioni di legge. In particolare, l'art. 119, comma 11, Decreto Rilancio stabilisce che sono abilitate all'apposizione del visto di conformità richiesto dal Decreto Rilancio le seguenti categorie di professionisti:

1. gli iscritti all'albo dei **dottori commercialisti**,
2. gli iscritti all'albo dei **ragionieri e dei periti commerciali**,
3. gli iscritti all'albo dei **consulenti del lavoro**,
4. gli iscritti nel registro dei **revisori legali**;
5. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di **periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi** (in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria);
6. i responsabili dei **Centri di Assistenza Fiscale (CAF)**, costituiti ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 241/1997.

A titolo di ulteriore chiarimento, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate sono elencati individualmente tali soggetti, suddivisi territorialmente: Agenzia delle Entrate - Servizi online - Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità (agenziaentrate.gov.it).

Nel caso in cui il Cliente non abbia un professionista di fiducia e qualora interessato, i servizi a pagamento in ambito di asseverazione e validazione documentale possono essere forniti da Deloitte, attraverso il cd Servizio Full; il costo del Servizio Full è pari a 2,5% del Credito d'Imposta ceduto (IVA e oneri esclusi), con un minimo di Euro 300,00 (trecento/00) a pratica (IVA e cassa esclusa). Il Servizio Full è regolato dai termini e condizioni pattuiti direttamente fra Cliente e Deloitte; il costo di cui sopra è regolato tra Cliente e Deloitte senza il coinvolgimento della banca.

La Banca, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore comunicato dal Cliente alla Banca in fase di sottoscrizione del contratto di cessione, potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente stesso.

Il prodotto è riservato ai soggetti di seguito elencati:

- Imprese;
- Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (nel caso di interventi Superbonus su singole unità immobiliari nel massimo di due per singolo proprietario);
- Condomini (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l'installazione d'impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia). In qualità di Consumatore, il condominio sottoscriverà il contratto di cessione del credito per il tramite dell'amministratore. Sono esclusi i condomini composti esclusivamente da persone giuridiche;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
- Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS);
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi).

I beneficiari dell'agevolazione che abbiano sottoscritto il contratto di cessione del credito d'imposta possono richiedere alla banca finanziamenti dedicati per garantire la liquidità necessaria a fronteggiare gli impegni finanziari connessi agli interventi oggetto di bonus fiscale.

A fronte della concessione di facilitazioni creditizie connesse/dedicate al sostegno finanziario dell'intervento oggetto di bonus fiscale, il corrispettivo della cessione da riconoscere al Cliente alle condizioni contrattualmente previste dovrà essere utilizzato per decurtare totalmente o parzialmente il debito relativo alla facilitazione stessa.

Nell'eventualità che il corrispettivo non fosse sufficiente all'integrale estinzione della concessione creditizia dedicata, la residua parte del debito in essere successivamente alla decurtazione dello stesso sarà rimborsata dal beneficiario nei termini stabiliti contrattualmente.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nel caso in cui non dovessero verificarsi le condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace e il cessionario non è tenuto a corrispondere al cedente il corrispettivo della cessione; in tal caso, non sono previsti costi, oneri o penali a carico del cliente.

Si ricorda che, in base alle disposizioni di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta da cui si origina il credito acquistato, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che, avendo diritto a tale detrazione, hanno optato per la cessione del credito. In quel caso, l'importo recuperato è maggiorato

degli interessi e delle sanzioni di legge. La Banca risponde nei confronti dell'Amministrazione finanziaria solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

L'offerta del prodotto è riservata a soggetti che intendono cedere un credito d'imposta di importo pari o superiore a 30.000 euro. Tale soglia minima è da considerarsi sulla singola pratica sia essa a S.A.L., o fine lavori.

Si precisa che non rientrano nell'offerta del prodotto i bonus fiscali derivanti dagli interventi in Edilizia Libera.

Specifiche forme contrattuali per la prenotazione di un ammontare di crediti

Per i soggetti imprese (Microimprese e Macroimprese) che ne fanno richiesta, compatibilmente con le disponibilità tempo per tempo della Banca, vi è la possibilità di sottoscrivere Accordi Quadro per la futura cessione di crediti d'imposta. Tali accordi prevedono la definizione di un ammontare di crediti (c.d. Plafond) che la Banca si impegna ad acquistare da tale soggetto cedente, la scadenza entro la quale l'impresa si impegna a cedere i crediti alla Banca, le condizioni economiche di acquisto e una commissione di mancato utilizzo del plafond fino ad un massimo di 3,50% dell'importo impegnato e non utilizzato (tenuto conto del fatto che tale commissione sarà applicata alla scadenza dell'Accordo Quadro nel caso in cui il plafond concesso non sia stato utilizzato per almeno l'80% del valore assegnato nell'Accordo Quadro stesso).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	VALORE
Valore minimo dei prezzi di acquisto del credito d'imposta	Prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione fino a 5 quote annuali: 85,45% del valore nominale del credito fino al 12/11/2023 - 83,63% del valore nominale del credito a partire dal 13/11/2023. Prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione fino a 10 quote annuali: 70,00% del valore nominale del credito fino al 12/11/2023 - 68,00% del valore nominale del credito a partire dal 13/11/2023.
Imposta di bollo	Accredito su c/c della Banca: operazione non soggetta a imposta di bollo. Accredito su c/c di altri Istituti di Credito: operazione soggetta a imposta di bollo, ma a carico della Banca.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

VOCI DI COSTO	VALORE
Spese di asseverazione e validazione	Costi di asseverazione e validazione nonché gli eventuali/ulteriori costi che sono previsti dalla normativa per accedere ai benefici fiscali. I costi verranno pattuiti e corrisposti direttamente con il professionista incaricato per le attività in questione. Qualora il Cliente volesse avvalersi del Servizio Full di Deloitte il costo sarebbe pari al 2,5% (IVA e oneri esclusi) del credito ceduto, con un minimo di 300 euro a pratica (IVA e cassa esclusa).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) relativo alla Categoria di operazioni *Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori* può essere consultato in filiale e sul sito internet <https://www.credit-agricole.it/trasparenza/documentazione>.

RECLAMI

RECLAMI

I reclami vanno inviati per posta al Servizio Reclami Crédit Agricole Italia S.p.A Via Università, 1 - 43121 Parma o all'indirizzo mail: reclami@credit-agricole.it, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: reclami@pec.credit-agricole.it. Tempo massimo per il trattamento del reclamo 60 giorni. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <https://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;
- uno dei seguenti organismi di conciliazione per attivare il procedimento di mediazione come stabilito dal contratto: (i) Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia); (ii) Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36); (iii) Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127); (iv) Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267); (v) Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia; (vi) ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l'altra parte.

LEGENDA

TERMINE	SPIEGAZIONE
Cedente	Il titolare del credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Crédit Agricole Italia S.p.A. ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il credito d'imposta conseguendo il relativo Corrispettivo. La cessione del credito d'imposta di questa natura (Ecobonus, Sismabonus, Superbonus) è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile e dalla Legge n. 77 del 17/07 /2020.
Corrispettivo della cessione di credito	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.
Credito	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
Superbonus	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.